







FONDO UNICO ANTICRISI

Regolamento di attuazione del Fondo per la concessione di garanzie dirette e cogaranzie su finanziamenti alle PMI finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up, di cui alla D.G.R. n. 813 del 3/08/2009 e ss.mm.ii.

Versione aggiornata al 28 febbraio 2015

PREMESSA

- 1. Il presente Regolamento indica le procedure operative per la concessione delle garanzie dirette e delle cogaranzie su finanziamenti alle imprese finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up, di cui alla D.G.R. n. 813 del 3/08/2009 e alle relative convenzioni attuative, comprensive degli aggiornamenti intervenuti, per ultimi, con la D.G.R. n. 722 del 20/11/2012, la D.G.R. n. 449 del 23/09/2013, la DGR n. 32 del 10/02/2014 e la DGR n. 20 del 20/01/2015.
- 2. Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi caratteristiche definite, finalizzate alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese operanti nel territorio molisano, e pertanto alla realizzazione di investimenti a medio-lungo termine, sia materiali che immateriali, nonché alle operazioni aziendali pertinenti, considerate necessarie all'avvio e alla gestione delle nuove iniziative imprenditoriali, fino al superamento della c.d. fase di "start-up".
- 3. Il Regolamento opera nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis" (sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, dal Regolamento UE n. 1407/2013) e nel Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla GUUE L 214/3 del 9/8/2008 e della Decisione C(2010) n. 4505 del 6/07/2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia, denominato "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI". Per le imprese agricole e per quelle operanti nel settore della pesca i Regolamenti de minimis applicabili sono, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 1535/2007 (sostituito dal Regolamento UE n. 717/2014).
- 4. Per le altre normative di riferimento e per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle Convenzioni stipulate tra Finmolise, Istituti finanziatori e Confidi, in attuazione della D.G.R. 813/2009, i cui testi sono stati pubblicati sul BURM e reperibili sul sito internet www.finmolise.it

1. IMPRESE BENEFICIARIE

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento esclusivamente le piccole e medie imprese che alla data della domanda risultino in fase di "start-up" e i cui investimenti proposti siano realizzati nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa "de minimis" o, in alternativa, dalla normativa sugli "aiuti a finalità regionale" e sugli "aiuti in esenzione", nonché - qualora l'operazione sia garantita con il concorso del FESR - delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo.

Rientrano nella tipologia di impresa beneficiaria del presente Fondo anche i giovani e i soggetti svantaggiati ammessi ai contributi di cui agli Avvisi pubblici "Giovani al lavoro", pubblicati sul BURM n. 1 del 15/01/2011, sul BURM n. 27 del 6/8/2014 e future edizioni.

Ai fini del presente Regolamento, si intendono in fase di "start-up" le imprese che alla data di presentazione della domanda risultino neocostituite o operative da meno di tre anni, fatta eccezione per le "imprese di start-up innovative" di cui all'art. 25 della legge 221 del 17 dicembre 2012, per le quali il termine suddetto è elevato a quattro anni, in coerenza con il citato dispositivo legislativo.

Per "start- up" si intenderanno, in ogni caso, sia la "fase di start up propriamente detta" (che nella definizione comunitaria, ancorché resa con riferimento al capitale di rischio, riguarda l'attività di impresa antecedente alla vendita del prodotto), sia la c.d. "fase di espansione" (che riguarda l'attività di sviluppo dei mercati, con conseguente incremento del fatturato).

I predetti requisiti sono validi anche per quelle imprese che abbiano già presentato e/o ottenuto agevolazioni in conto garanzia a valere sul presente Fondo.

Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il regime "de minimis", purché appartenenti ad una classe di rating pari ad almeno "B-".

- 2. Per impresa si intende qualunque entità esercente un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, in conformità alla definizione comunitaria riportata nel Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, Allegato 1 art. 1, a prescindere dalla sua dimensione. Per effetto di quanto disposto dalla DGR 449 del 23/09/2013 ed in conformità alla normativa nazionale dalla stessa richiamata, sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni di cui al presente Regolamento anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n.69/2013. Svolgendo questi ultimi un'attività economica, l'accezione di "impresa" utilizzata nel presente Regolamento ricomprende anche la categoria dei professionisti, come sopra richiamata.
- 3. Ai fini dell'ammissibilità riferita al settore di attività delle imprese richiedenti, occorrerà valutare l'attività imprenditoriale alla quale è indirizzato il programma di investimenti oggetto della domanda. Tale attività dovrà ricadere in una delle classificazioni ISTAT, di cui all'Elenco delle Attività Economiche ATECO 2007, ammissibili alle agevolazioni, nonché risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, o al R.E.A., rilasciato dalla competente Camera di Commercio.
- 4. I seguenti aiuti sono da considerarsi totalmente esclusi dagli interventi di cui al presente Fondo: a) aiuti concessi a imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- e) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- 5. Alla data di presentazione della domanda le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

2. OPERAZIONI AGEVOLABILI

- 1. Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione di operazioni di gestione e di nuovi investimenti da parte delle imprese beneficiarie. Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., la sottoscrizione di strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., i finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies del codice civile.
- 2. I contratti di finanziamento dovranno essere stipulati in data successiva all'1/12/2010 (data di pubblicazione sul BURM del precedente Regolamento) e potranno essere condizionati anche al rilascio della garanzia di cui al presente Fondo. Le modifiche intervenute con la DGR 722/2012 sono applicabili a far data dall'1/12/2012, giorno di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURM. Le modifiche intervenute con la DGR 449/2013 sono applicabili a far data dall' 1/10/2013, giorno di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURM. Le modifiche intervenute con la DGR 32/2014 sono applicabili a far data dall'1/3/2014, giorno di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURM. Le modifiche intervenute con la DGR 20/2015 sono applicabili a far data dal 28/2/2015, giorno di menzione di detta Deliberazione sul BURM.
- 3. Le attività finanziate dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla concessione della garanzia, pena la decadenza, ed ultimate entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa (elevato a 5 solo nei casi in cui i programmi finanziati contemplino attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo), pena la revoca.
- 4. La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 10 anni. Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti.

5. Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro 10.000,00. La parte del finanziamento destinata all'acquisto di scorte di magazzino non potrà superare il 20% dell'importo complessivo del programma di investimento presentato.

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare di possedere il 20% del capitale occorrente come mezzi propri, da vincolare al programma di investimento, nelle forme previste dalla legge, entro la data di concessione della garanzia, da versare nell'impresa in una o più soluzioni, secondo il programma medesimo, eventualmente anche proporzionalmente all'erogazione dei finanziamenti deliberati. A parità di condizioni saranno considerate prioritarie le domande di importo non superiore ad Euro 100.000,00.

6. I beni mobili oggetto del programma potranno essere "nuovi di fabbrica" o "usati". In quest'ultimo caso dovranno essere rispettate formalmente tutte le condizioni previste dall'art. 4 del DPR 196/2008 e l'indicazione di "materiale usato" dovrà risultare dai titoli di spesa e da apposita dichiarazione del venditore, contenente le specifiche opportune per consentire la verifica del prezzo e la puntuale valutazione delle caratteristiche tecniche, in riferimento alle esigenze dell'impresa.

I beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche qualora esistenti, purché non siano stati già oggetto di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori alla presentazione della domanda.

Non sono considerate ammissibili alle agevolazioni del Fondo le acquisizioni di beni provenienti da uno o più soci o amministratori dell'impresa richiedente, né dai relativi coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

7. I beni mobili ed immobili oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, cessione o distrazione, rispettivamente per 5 e 10 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo, pena la revoca delle agevolazioni.

3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

- 1. Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva dell'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria. Per i soggetti ammessi ai contributi di cui agli Avvisi "Giovani al Lavoro", come richiamati all'art. 1 del presente Regolamento, il Fondo potrà concedere la garanzia all'istituto finanziatore nei limiti dell'80% del contributo concesso e non ancora erogato alla start-up, nel rispetto delle norme vigenti sul cumulo delle agevolazioni e sulle soglie degli aiuti de minimis, più avanti riportate.
- I limiti massimi sopraindicati dovranno essere rispettati anche in caso di richiesta di accesso alla controgaranzia.
- 2. L'ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dal sopra richiamato Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia, denominato "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI", approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare, rispettivamente, il massimale di Euro 1.500.000,00 (nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "de minimis" per una durata non superiore a 5 anni) o di Euro 750.000,00 (nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "de minimis"

per una durata non superiore a 10 anni), ove la percentuale di garanzia concessa sull'importo del prestito sottostante coincida con la misura massima concedibile dell'80%.

3. Ai sensi degli ultimi Regolamenti comunitari emanati sugli aiuti di importanza minore (c.d. "de minimis"), indicati al punto 3 del precedente art. 1, qualora le domande di agevolazione siano presentate da imprese operanti nel settore del trasporto su strada, i massimali di garanzia concedibili, di cui sopra, sono ridotti della metà. I medesimi massimali, per le imprese agricole, sono stabiliti, rispettivamente, in Euro 112.500,00 ed Euro 56.250,00 (a seconda se la durata della garanzia è inferiore a 5 anni o compresa tra 5 e 10 anni) e, per le imprese operanti nel settore della pesca, in Euro 450.000,00 ed Euro 225.000,00 (con riferimento alle medesime durate).

I massimali di garanzia concedibili, come sopra riportati, vanno comunque verificati in termini di intensità e di soglia di aiuto equivalente, anche rispetto ad eventuali agevolazioni *de minimis* già ottenute dalle imprese richiedenti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Infatti, il Regolamento *de minimis* prevede una soglia massima di aiuto pari ad Euro 200.000,00 in capo alla medesima impresa, nell'arco di tre esercizi finanziari (soglia fissata in Euro 15.000,00 per le imprese agricole ed Euro 30.000,00 per le imprese operanti nel settore della pesca). Coloro che, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "*de minimis*" devono indicare, pertanto, tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto dei massimali previsti dai citati Regolamenti "*de minimis*".

4. APPLICAZIONE DEI MOLTIPLICATORI

Con D.G.R. 722 del 20/11/2012, la Giunta Regionale ha autorizzato la Finmolise ad operare anche senza il coinvolgimento dei Confidi. Ne discende che l'impresa può fare domanda di concessione della garanzia direttamente ed esclusivamente alla Finmolise, come precisato ulteriormente nel successivo art. 5. Qualora, invece, l'impresa intenda attivare la co-garanzia del Confidi, quest'ultimo potrà intervenire rilasciando una garanzia di primo livello nella misura compresa tra lo 0,01% ed il 50% della massima garanzia attivabile, tale che la sommatoria delle garanzie concedibili da Confidi e Finmolise sia comunque non superiore all'80% del finanziamento assentito. Ai sensi della D.G.R. n. 1240/2009, la Finmolise, gli eventuali Confidi cofinanziatori e gli istituti finanziatori dovranno assicurare, con riferimento al presente strumento, l'applicazione di un moltiplicatore minimo di 1:3. Per le sole operazioni di importo non superiore ad Euro 100.000,00 è prevista l'applicazione di un moltiplicatore di 1:1. Le modalità di applicazione dei moltiplicatori e di trasferimento delle risorse sono riportate nelle convenzioni quadro approvate in allegato alla medesima Deliberazione di Giunta regionale 1240/2009, come recepite nelle specifiche convenzioni sottoscritte tra le parti.

5. CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

- 1. Il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello.
- 2. La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a decorrere dal giorno successivo all'1/12/2010 e fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, così come stabilito all'art. 3 della convenzione quadro

tra Finmolise e Istituti finanziatori, di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1240/2009. In ogni caso, salvo proroghe concesse dalla Commissione Europea e dalla Regione Molise, le domande non potranno essere presentate oltre il termine del 30/11/2015, al fine di consentire alla Finmolise di rispettare il termine ultimo per il rilascio delle garanzie, fissato al 31/12/2015.

- 3. La domanda va presentata alla Finmolise. Nel caso di attivazione della garanzia di primo livello richiesta ad un Confidi convenzionato con Finmolise, la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte dell'impresa richiedente dovrà avvenire inviando la documentazione prevista al Confidi, e per conoscenza alla Finmolise, nella medesima giornata.
- 4. Il modulo di domanda di cui all'Allegato D1 è disponibile sul sito web www.finmolise.it sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Molise (www.regione.molise.it) a far data dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui l'impresa decida di non ricorrere alla garanzia di primo livello dei Confidi, occorrerà barrare sul modulo di domanda lo spazio destinato all'indicazione del Confidi ed indirizzare il modello esclusivamente alla Finmolise.
- 5. La data di spedizione delle domande, in base alla quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte della Finmolise.
- 6. Il modulo di domanda deve essere corredato, pena l'inammissibilità, dalla seguente documentazione:
- Business plan relativo all'iniziativa di start-up oggetto dell'intervento agevolativo richiesto, da redigersi su schema libero e contenente tutti gli elementi descrittivi e numerici, necessari a valutare compiutamente sul piano tecnico-produttivo, organizzativo, economico e finanziario la fattibilità e la sostenibilità dell'iniziativa proposta;
- documentazione comprovante il possesso di mezzi propri pari ad almeno il 20% dell'importo complessivo del programma di investimento presentato, nel rispetto di quanto indicato all'art. 2 comma 5 del presente Regolamento, tenuto eventualmente conto delle prassi consolidate per l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia o ad altri strumenti agevolativi, nazionali o regionali;
- dichiarazione dell'impresa richiedente relativa agli aiuti dichiarati incompatibili con le Decisioni della Commissione Europea di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007, resa secondo lo schema di cui all'Allegato D2;
- dichiarazione sostitutiva degli elementi contenuti nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, comprensivo di dichiarazione di vigenza fallimentare, o, in alternativa, copia conforme all'originale di un certificato non scaduto (per i professionisti, dichiarazione di iscrizione all'albo);
- eventuale copia dei bilanci degli ultimi 2 anni, completi degli allegati (per i professionisti, copia delle ultime dichiarazioni dei redditi);
- eventuale bilancio intermedio dell'anno corrente aggiornato ad almeno 2 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- eventuale copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni con allegate le ricevute dei relativi versamenti;
- delibera di approvazione della domanda di finanziamento da parte dell'Istituto finanziatore, qualora intervenuta.

- 7. Le attività di valutazione dell'Istituto finanziatore dovranno tener conto delle prospettive reddituali e finanziarie dell'iniziativa imprenditoriale, nonché dei criteri di merito creditizio e del comune principio di diligenza e correttezza professionale, tenendo in debita attenzione il grado di rischiosità connesso all'iniziativa presentata e alla situazione generale del settore di riferimento. E' fatto obbligo all'impresa in start-up di assicurare un equilibrato apporto di mezzi propri per la realizzazione del programma di investimenti proposto.
- 8. Ai fini della concessione delle garanzie di cui al presente Fondo, la Finmolise dovrà applicare, in linea generale, i criteri di valutazione economico-finanziaria vigenti per l'ammissione di similari operazioni al Fondo centrale di Garanzia di cui alla legge 662/96, consultabili sul sito internet ministeriale www.fondidigaranzia.it, anche per il tramite del sito internet www.finmolise.it. I predetti criteri potranno essere derogati in senso maggiormente favorevole per le imprese, limitatamente alle operazioni che non prevedono la richiesta o l'attivazione di cogaranzie e/o controgaranzie a valere sul citato Fondo di cui alla L. 662/96, purché siano sostenibili con la corretta tenuta del Fondo unico anticrisi e coerenti con il quadro delle norme e delle prassi generali relative alla valutazione del merito creditizio, nonché con i vincoli delle garanzie operate.
- 9. L'Istituto finanziatore ed il Confidi non potranno richiedere alle imprese beneficiarie il rilascio di garanzie accessorie, quali garanzie reali, bancarie o assicurative, se non in misura inferiore o pari alla quota di finanziamento non coperta da garanzie pubbliche, fatti salvi i casi di mutuo ipotecario, di ampliamento o ristrutturazione di precedenti finanziamenti accordati e/o di programmi imprenditoriali che prevedano un elevato contenuto di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, ferme restando le compatibilità da assicurare con le regole previste per l'accesso alla co-garanzia o controgaranzia di cui al Fondo della citata legge 662/96.
- 10. In caso di attivazione della garanzia di primo livello, ai fini della concessione della garanzia da parte della Finmolise, il Confidi, eseguita la propria istruttoria, invia alla Finmolise, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la seguente documentazione:
 - ➤ delibera di concessione della garanzia rilasciata dal Confidi nel rispetto di quanto riportato nella convenzione quadro Finmolise-Confidi e nel presente regolamento di attuazione;
 - ➤ DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
 - indicazione degli oneri complessivamente posti a carico dell'impresa richiedente, con dettaglio della commissione "una tantum" applicata e di eventuali altri oneri addebitati per la partecipazione al Fondo;
 - delibera di approvazione della domanda di finanziamento da parte dell'Istituto finanziatore, anche subordinata alla concessione della garanzia di cui al presente Fondo, comprensiva del piano di ammortamento relativo all'operazione deliberata.
- 11. Gli adempimenti relativi all'istruttoria della Finmolise e alla successiva concessione delle garanzie sono disciplinati nella convenzione quadro di cui al comma 2 del presente articolo.
- 12. Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima operazione risultata agevolabile sia solo in parte coperta dalle risorse residue, si procederà alla concessione di una somma pari alle suddette risorse.

- 13. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Confidi di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1240/2009, il Confidi dovrà effettuare, per suo conto, un monitoraggio dell'andamento delle operazioni portate a finanziamento sul presente Fondo e comunicare alla Finmolise tutti gli eventi significativi che possano compromettere il corretto avanzamento dell'intervento, nonché ogni variazione riguardante i dati esposti nel modulo di domanda presentato dall'impresa che dovesse intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione delle agevolazioni, la relativa domanda è considerata decaduta.
- 14. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Istituti finanziatori di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1240/2009 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, il soggetto finanziatore dovrà far pervenire alla Finmolise dichiarazione attestante le effettive date di valuta dell'erogazione, gli importi erogati, la data di scadenza dell'ultima rata e il tasso e le ulteriori condizioni applicate all'operazione.

6. NOTIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene trasmesso dalla Finmolise ai Confidi e agli Istituti finanziatori convenzionati per la relativa notifica, anche mediante l'utilizzo della sola posta elettronica, agli indirizzi indicati nelle rispettive convenzioni. Trascorsi 15 giorni dall'avvenuta notifica, in assenza di obiezioni da formalizzare con le medesime modalità, il regolamento si intenderà tacitamente accettato e pienamente vigente per l'esecuzione delle operazioni nei confronti delle imprese e tra le parti.